



Stefano Paderni
NOTAIO

Statuto della "FONDAZIONE IL PARCO DI ERCOLE - ENTE DEL

TERZO SETTORE"

Titolo I

Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Allegato "A"
N.13180 Repertorio
N.8462 Raccolta

ART.1

(Denominazione e normativa applicabile)

1.1 Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita, la fondazione denominata "FONDAZIONE IL PARCO DI ERCOLE - ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in forma abbreviata, "FONDAZIONE IL PARCO DI ERCOLE - ETS" (d'ora innanzi, la "Fondazione").

1.2 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3 La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART.2

Sede

2.1 La Fondazione ha la sede legale nel Comune di Siderno (RC).

Il Consiglio di Amministrazione potrà variare la sede nell'ambito del sopra indicato Comune, senza che ciò costituisca modifica dello statuto.

	2.2 Il Consiglio di Amministrazione può istituire e	
	sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e	
	operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o	
	unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.	
	ART.3	
	Scopo	
	3.1. La Fondazione, che non ha fini di lucro, quale	
	espressione di partecipazione e solidarietà si ispira al	
	fine di elevare e promuovere la cultura.	
	3.2. La Fondazione, svolgendo una o più attività di	
	interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo	
	svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più	
	attività di interesse generale in forma:	
	- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi e/o	
	scambio di beni o servizi mediante l'organizzazione e	
	gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di	
	promozione e diffusione della cultura e della pratica del	
	volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi	
	dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017.	
	L'attività della Fondazione è rivolta in via esclusiva a	
	soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche,	
	psichiche, sociali, familiari ed economiche con i seguenti	
	fini:	

	- promuovere la cultura attraverso la gestione di attività	
	artistiche, culturali e ricreative di interesse sociale,	
	creando e gestendo luoghi ove sia consentito il libero	
	convegno dei cittadini, per la circolazione delle idee e	
	quindi anche di rivalutazione dei valori umani nel senso più	
	alto del termine.	
	ART.4	
	Oggetto	
	4.1 La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via	
	esclusiva o principale, della seguente attività di interesse	
	generale:	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2023 n. 53 nonché le attività	
	culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato;	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso;	
	- organizzazione e gestione di attività sportive e	
	dilettantistiche;	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di	
	alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166,	
	o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone	

	svantaggiate e/o enti e strutture privati e pubblici.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali la Fondazione	
	potrà:	
	a) acquisire direttamente o tramite società controllate e	
	mantenere una o più strutture che consentano di aprire	
	luoghi per la rappresentazione di opere teatrali, di	
	spettacoli musicali o di altro genere, spazi espositivi e	
	punti di incontro, aggregazione e dibattito, biblioteche,	
	cineteche e videoteche, spazi e strutture dedicati ad	
	attività sportive e quant'altro possa agevolare	
	l'avvicinamento dei soggetti svantaggiati ad un uso	
	intelligente del tempo libero;	
	b) conferire a tali strutture, integrate con gli spazi	
	adiacenti, la funzione di centro culturale polivalente ed	
	interdisciplinare;	
	c) promuovere l'erogazione di fondi e liberalità da	
	destinare al supporto delle manifestazioni che si	
	svolgeranno nelle strutture possedute ed in genere ad	
	iniziative teatrali;	
	d) sviluppare lo studio e la rappresentazione della cultura	
	in ogni sua espressione (anche nelle articolazioni musicale,	
	letteraria, artistica, imprenditoriale, storica e	
	scientifica in genere), con attenzione particolare ai	
	confronti con le altre culture, avvalendosi delle più	
	qualificate collaborazioni, attraverso la progettazione e la	

	realizzazione di convegni, dibattiti, manifestazioni, corsi	
	di formazione e di aggiornamento;	
	e) svolgere un lavoro di divulgazione e, dunque, promozione	
	culturale, e di circolazione delle idee, fondata sul	
	rapporto diretto fra individui;	
	f) promuovere la formazione culturale dei giovani e la	
	diffusione della cultura in ogni sua articolazione con	
	l'istituzione di premi e borse di studio e con	
	l'elaborazione di iniziative che favoriscano i rapporti e i	
	confronti culturali con i paesi membri dell'Unione Europea;	
	g) collaborare con altri Enti ed Istituzioni aventi scopi	
	analoghi, per il raggiungimento degli interessi comuni;	
	h) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria,	
	locatrice, comodataria o comunque di cui abbia il possesso e	
	la legittima detenzione;	
	i) ogni attività commerciale connessa e propedeutica allo	
	svolgimento dell'oggetto sociale della Fondazione, nei	
	limiti consentiti dalle norme di legge tempo per tempo	
	vigenti.	
	4.2 In via secondaria e strumentale, la Fondazione può	
	svolgere le seguenti "attività diverse" rispetto	
	all'attività che costituisce il suo oggetto principale:	
	a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il	
	finanziamento delle operazioni deliberate, che siano	
	considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli	

		scopi della Fondazione;	
	b) amministrare e gestire, sempre in via strumentale al		
	perseguimento dei fini istituzionali, i beni di cui sia		
	proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti e		
	gestire, tra l'altro, direttamente o tramite affidamenti a		
	terzi, impianti sportivi, culturali e ricreativi con lo		
	scopo di promuovere e sviluppare attività sportive ludiche o		
	dilettantistiche;		
	c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte		
	delle attività;		
	d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni,		
	pubbliche e private, la cui attività sia rivolta,		
	direttamente od indirettamente, al perseguimento di finalità		
	analoghe a quelle della Fondazione; quest'ultima potrà, ove		
	lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione		
	degli organismi anzidetti;		
	e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in		
	via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al		
	perseguimento degli scopi istituzionali, di società di		
	capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo,		
	assumendo un ruolo meramente statico e conservativo del		
	patrimonio;		
	f) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione,		
	manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla		
	pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle		

	iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la	
	Fondazione, il sistema culturale nazionale ed	
	internazionale, i relativi addetti ed il pubblico;	
	g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al	
	perseguimento delle finalità istituzionali;	
	h) il commercio di opere d'arte in genere;	
	i) l'acquisizione di opere d'arte;	
	l) l'allestimento di mostre ed esposizioni anche per conto	
	terzi;	
	m) l'allestimento ed il potenziamento delle istituzioni	
	museali;	
	n) la produzione, l'organizzazione e la divulgazione di	
	mostre ed eventi in spazi propri o altrui;	
	o) la selezione di artisti o di opere d'arte per	
	manifestazioni pubbliche e private;	
	p) l'organizzazione di fiere, esposizioni, feste, mostre,	
	spettacoli, convegni e ricerche, pubblicazioni,	
	retrospettive, concorsi e premi, con finalità di	
	sensibilizzazione, incentivo e sviluppo dell'arte;	
	q) la partecipazione ad eventi fieristici;	
	r) la pubblicazione di cataloghi e di materiale divulgativo;	
	s) la vendita on-line di opere d'arte.	
	Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i	
	criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art.6, comma 1,	
	CTS.	

	E' vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da	
	quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente	
	connesse.	
	La Fondazione potrà in ogni caso effettuare tutte le	
	attività accessorie a quella principale per perseguire lo	
	scopo indicato dal presente articolo.	
	ART.5	
	Durata	
	La Fondazione ha durata indeterminata.	
	Titolo II - Patrimonio ed entrate	
	ART.6	
	Patrimonio iniziale	
	6.1 Il Patrimonio iniziale della Fondazione è costituito	
	dalle risorse apportate in sede di costituzione della	
	Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di euro	
	30.000,00 (trentamila/00).	
	6.2 Il Patrimonio è altresì costituito:	
	a) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno	
	a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla	
	stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto,	
	destinati al patrimonio stesso;	
	b) dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera	
	del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad	
	incrementare, il patrimonio;	
	c) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione	

	Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti	
	Pubblici.	
	ART.7	
	Entrate	
	7.1 La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto	
	della Normativa Applicabile, mediante:	
	a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a	
	incremento del patrimonio della Fondazione;	
	b) elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni	
	testamentarie) non specificamente destinate a incremento del	
	patrimonio della Fondazione;	
	c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;	
	d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto	
	dell'attività della Fondazione;	
	e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;	
	f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da	
	quelli provocati al patrimonio della Fondazione;	
	g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non	
	specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.	
	ART.8	
	Irripetibilità di apporti e versamenti	
	8.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che	
	sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile	
	in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di	
	scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di	

	estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il	
	versamento a favore della Fondazione.	
	8.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che	
	sia effettuato dai Partecipanti o da qualsiasi soggetto	
	terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun	
	diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività	
	della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla	
	Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa	
	Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di	
	partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna	
	quota di partecipazione alla Fondazione che sia	
	considerabile come di titolarità dei Partecipanti o del	
	soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o	
	che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione	
	a titolo particolare né per successione a titolo universale,	
	né per atto tra vivi né a causa di morte.	
	ART.9	
	Incremento del patrimonio	
	9.1 Il Patrimonio della Fondazione si incrementa:	
	a) per effetto di apporti destinati a incremento del	
	patrimonio della Fondazione;	
	b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le	
	disposizioni testamentarie) destinate a incremento del	
	patrimonio della Fondazione;	
	c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e	

	destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del	
	patrimonio della Fondazione;	
	d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano	
	provocato una diminuzione del valore del patrimonio della	
	Fondazione;	
	e) per decisione del Consiglio di Amministrazione di	
	destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte	
	delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che	
	sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività	
	corrente della Fondazione.	
	ART.10	
	Divieto di distribuzione	
	10.1 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili	
	e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a	
	fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori e altri membri degli organi della Fondazione,	
	e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi	
	rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e	
	qualsiasi altro soggetto.	
	TITOLO III	
	Fondatori, Benemeriti e Sostenitori - Volontari - Esclusione	
	e Recesso	
	ART.11	
	Fondatori, Benemeriti e Sostenitori	
	11.1 I membri della Fondazione si distinguono in Fondatori,	

	Benemeriti e Sostenitori.	
	Sono membri "Fondatori" i signori Biancospino Antonio, De	
	Leo Maria e Biancospino Giuseppe.	
	Sono "Benemeriti" coloro che saranno nominati tali con	
	delibera a maggioranza di due terzi dal Consiglio di	
	Amministrazione, avendo versato un contributo in denaro alla	
	Fondazione nella misura e nelle forme che verranno	
	determinate dal Consiglio di Amministrazione.	
	Otengono la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche e	
	gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione,	
	contribuiscono agli scopi della Fondazione con un versamento	
	nella misura che verrà determinata dal Consiglio di	
	Amministrazione, ovvero attività di particolare rilievo o	
	con attribuzione di beni materiali o immateriali, previo	
	conferimento della relativa qualifica da parte del Consiglio	
	di Amministrazione.	
	ART.11 bis	
	Volontari	
	Il volontario è una persona che, per sua libera scelta,	
	svolge, in modo occasionale, attività in favore della	
	Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le	
	proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni di	
	quest'ultima in modo personale, spontaneo e gratuito, senza	
	fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini	
	di solidarietà e del bene comune.	

	Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività	
	prestata, entro limiti massimi ed a condizioni	
	preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa.	
	La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi	
	forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con	
	ogni altro rapporto di lavoro retribuito dalla Fondazione.	
	La Fondazione assicura i volontari occasionali contro gli	
	infortuni e le malattie connessi allo svolgimento	
	dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità	
	civile verso i terzi. La Fondazione iscrive i volontari in	
	un apposito registro.	
	Il lavoratore dipendente è colui che, in virtù di un	
	contratto, si impegna, in cambio di una retribuzione, a	
	prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle	
	dipendenze e sotto la direzione della Fondazione.	
	Ai lavoratori dipendenti della Fondazione è riservato un	
	trattamento economico e normativo non inferiore a quello	
	pre-visto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del	
	D.Lgs n. 81/2015.	
	ART.12	
	Esclusione - Recesso	
	12.1 Il Consiglio di Amministrazione decide, con	
	deliberazione assunta a maggioranza dei membri in carica e,	
	comunque, a proprio insindacabile giudizio, l'esclusione dei	

	"Benemeriti" e di "Sostenitori" per grave e reiterato	
	inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dallo	
	Statuto.	
	I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione.	
	I Fondatori, i Benemeriti e i Sostenitori possono recedere	
	dalla Fondazione con un preavviso non inferiore,	
	rispettivamente, a dodici per i primi e a sei mesi, per gli	
	altri, fermo restando il dovere di adempimento delle	
	obbligazioni assunte.	
	TITOLO IV	
	Sistema di amministrazione e controllo	
	ART.13	
	Organi	
	13.1 Sono organi della Fondazione:	
	a) il Consiglio di Amministrazione;	
	b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora	
	innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");	
	c) il Segretario del Consiglio di Amministrazione (d'ora	
	innanzi, il "Segretario");	
	d) il Tesoriere;	
	e) l'Organo di Controllo e il Revisore Legale (qualora la	
	loro nomina sia obbligatoria per legge o sia	
	facoltativamente deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione);	

	f) l'Assemblea Generale.	
	ART.14	
	Competenze del Consiglio di Amministrazione	
	14.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto ad	
	effettuare l'amministrazione della Fondazione.	
	14.2 Al Consiglio di Amministrazione compete di:	
	a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente,	
	il Vice Presidente e il Tesoriere e disporne la revoca;	
	b) nominare, scegliendolo anche tra soggetti esterni ai	
	membri del Consiglio di Amministrazione, il Segretario e	
	disporne la revoca;	
	c) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli	
	indirizzi delineati dall'Assemblea;	
	d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e	
	straordinaria in nome e per conto della Fondazione;	
	e) approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di	
	ogni anno;	
	f) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta	
	opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività	
	della Fondazione;	
	g) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello	
	Statuto;	
	h) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione,	
	lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;	
	i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e	

	dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo	
	amministrativo della Fondazione.	
	14.3 Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera	
	utilizzando il metodo collegiale.	
	ART.15	
	Composizione del Consiglio di Amministrazione	
	15.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a	
	7 (sette) membri - secondo il numero indicato dall'Assemblea	
	Generale - dei quali due saranno nominati a maggioranza dai	
	Fondatori.	
	I restanti membri vengono eletti dall'Assemblea Generale,	
	tra persone in possesso di requisiti di onorabilità coerenti	
	con il prestigio della Fondazione.	
	I soggetti eletti dall'Assemblea Generale possono essere	
	anche individuati tra i Fondatori stessi, tra i Benemeriti e	
	tra i Sostenitori.	
	Ove si renda necessario procedere alla sostituzione dei	
	membri nominati, alla loro sostituzione provvederà,	
	rispettivamente, l'ente investito del potere di nomina.	
	La sostituzione di membri eletti dall'Assemblea Generale	
	avverrà con le modalità di cui all'articolo 30 e, dunque,	
	attraverso una nuova elezione.	
	Ove non si provveda alla sostituzione del membro cessato	
	entro 3 (tre) mesi dall'avvenuta comunicazione di cessazione	
	o dalla presa d'atto del Consiglio di Amministrazione, il	

	Consiglio coopta i membri mancanti, scegliendoli tra i	
	Fondatori o tra soggetti da questi ultimi designati.	
	15.2 I Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre	
	esercizi e sono rieleggibili, ad eccezione dei fondatori la	
	cui carica è a tempo indeterminato.	
	La carica di membro del Consiglio di Amministrazione non dà	
	diritto ad alcun compenso ma unicamente a rimborso delle	
	spese effettuate nello svolgimento della carica stessa.	
	ART.16	
	Gratuità dell'incarico	
	Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente,	
	a Segretario, a Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo	
	il rimborso delle spese effettivamente sostenute e	
	documentate per l'attività prestata ai fini dello	
	svolgimento della funzione.	
	ART.17	
	Durata della carica	
	17.1 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre	
	esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio	
	di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio	
	di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della	
	carica, ad eccezione dei Fondatori che restano in carica a	
	tempo indeterminato.	
	17.2 I Consiglieri sono rieleggibili.	
	ART.18	

	Convocazione del Consiglio di Amministrazione	
	18.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal	
	Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure	
	ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) consiglieri o	
	dall'Organo di Controllo.	
	18.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito	
	mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo	
	idoneo che garantisca l'avvenuto ricevimento della	
	comunicazione, contenente l'indicazione del luogo, del	
	giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da	
	trattare	
	18.3 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i	
	consiglieri e ai membri dell'organo di controllo almeno 8	
	giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è	
	spedito almeno 3 giorni prima.	
	18.4 Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente	
	costituito, anche in assenza delle suddette formalità di	
	convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri e	
	tutti i membri dell'organo di controllo.	
	ART.19	
	Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	
	19.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente	
	costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi	
	membri.	
	19.2 Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di	

	sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in	
	manca dal Consigliere più anziano di età.	
	19.3 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono	
	assunte con il voto favorevole della maggioranza dei	
	consiglieri presenti.	
	19.4 Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione	
	occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri	
	in carica.	
	19.5 Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo	
	scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto	
	favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei consiglieri in carica.	
	19.6 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi	
	presiede la riunione.	
	19.7 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la	
	dichiarazione di astensione dal voto si considerano come	
	assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	19.8 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per	
	corrispondenza.	
	19.9 Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione	
	con il voto determinante di un consigliere in conflitto di	
	interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un	
	danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90	
	(novanta) giorni da ciascun membro del Consiglio di	
	Amministrazione e dell'organo di controllo. In ogni caso	

	sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in	
	base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.	
	19.10 Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche	
	con intervenuti dislocati in più luoghi continui o distanti,	
	audio/video collegati, o se consentito dalle vigenti norme	
	di legge e/o dalle interpretazioni delle stesse, tramite	
	piattaforme digitali di videoconferenza, e ciò alle seguenti	
	condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi	
	verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione se nominato che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale, fatta salva diversa	
	previsione normativa e/o interpretazione che consenta la	
	presenza di tali soggetti in diversi luoghi video collegati;	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti;	

	- che siano indicati nell'avviso di convocazione la	
	piattaforma digitale e le modalità cui accedere per lo	
	svolgimento dell'assemblea in videoconferenza, o in	
	alternativa i luoghi audio e o video collegati a cura della	
	società, nei quali gli intervenuti potranno affluire,	
	dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà	
	presente il presidente, o ove saranno presenti il presidente	
	ed il segretario, se nominato, o ove sarà presente il Notaio	
	in caso di sua verbalizzazione.	
	In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene	
	la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle	
	presenze, mentre ciò non sarà necessario in caso di	
	assemblea svolta tramite piattaforme digitali di	
	videoconferenza.	
	SEZIONE II	
	Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere	
	ART.20	
	Presidente e Vice Presidente	
	20.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta:	
	a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e	
	di curarne il legittimo ed efficiente andamento;	
	b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei	
	Regolamenti della Fondazione nonché della Normativa	
	Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei	
	regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o	

	l'opportunità;	
	c) convocare il consiglio di Amministrazione e dare	
	esecuzione alle loro deliberazioni;	
	d) predisporre la bozza del bilancio di esercizio da	
	sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;	
	e) rappresentare la Fondazione davanti ai terzi e in	
	giudizio su deliberazione del Consiglio di Amministrazione;	
	f) attribuire, ove sia necessario o opportuno, la	
	rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al	
	Consiglio di Amministrazione.	
	20.2 Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione il	
	Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.	
	20.3 In casi eccezionali di necessità e urgenza il	
	Presidente può anche compiere atti di straordinaria	
	amministrazione, in tal caso, deve contestualmente convocare	
	il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo	
	operato.	
	20.4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni	
	sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito	
	all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto	
	dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente	
	costituisce per i terzi prova dell'impedimento del	
	Presidente.	
	ART. 21	
	Segretario	

	21.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione	
	delle attività esecutive che si rendano necessarie od	
	opportune per l'amministrazione della Fondazione.	
	21.2 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione	
	delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione	
	fatta eccezione per quelle dell'organo di controllo. La	
	funzione di verbalizzazione è affidata a un Notaio nei casi	
	previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il	
	Presidente ne richieda comunque la presenza.	
	21.3 Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	ART.22	
	Tesoriere	
	22.1 Il Tesoriere:	
	a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene	
	idonea contabilità;	
	b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei	
	libri contabili;	
	c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di	
	bilancio di esercizio per l'approvazione che deve farne il	
	Consiglio di Amministrazione.	
	SEZIONE III	
	Organo di Controllo e Revisione Legale	
	ART.23	
	Composizione dell'Organo di Controllo	

	23.1 L'organo di controllo è formato, secondo quanto	
	stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della	
	nomina da un controllore unico o da un collegio dei	
	controllori composto da tre controllori effettivi, a uno dei	
	quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica	
	di Presidente del Collegio dei Controllori	
	23.2 In caso di nomina di un controllore unico potrà essere	
	nominato anche un controllore supplente. In caso di nomina	
	di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due	
	controllori supplenti. Coloro che hanno l'incarico di	
	supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso	
	dalla cessazione della carica dei soggetti che compongono	
	l'organo di controllo con effetto dal giorno in cui	
	ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione la	
	notizia della cessazione dalla carica del controllore unico	
	o di uno dei controllori effettivi.	
	23.3 Nel caso di organo di controllo non tenuto alla	
	revisione legale e composto da un controllore unico, deve	
	essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi	
	delle seguenti categorie:	
	- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali;	
	oppure:	
	- un soggetto iscritto all'ordine degli avvocati, all'ordine	
	dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,	
	all'ordine dei consulenti del lavoro;	

	oppure:	
	- un soggetto avente la qualifica di professore	
	universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.	
	23.4 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla	
	revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori	
	almeno uno dei controllori effettivi e almeno uno dei	
	controllori supplenti devono appartenere a una qualsiasi	
	delle seguenti categorie:	
	- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali;	
	oppure:	
	- un soggetto iscritto all'ordine degli avvocati, all'ordine	
	dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,	
	all'ordine dei consulenti del lavoro;	
	oppure:	
	- un soggetto avente la qualifica di professore	
	universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.	
	23.5 Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio	
	obbligatorio per legge della funzione di Revisione Legale,	
	esso è composto da un controllore unico (e da un controllore	
	supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due	
	controllori supplenti) tutti iscritti nel Registro dei	
	Revisori Legali.	
	ART.24	
	Durata della carica dell'Organo di Controllo	
	24.1 L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e	

	scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di	
	Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio	
	consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua	
	carica.	
	24.2 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.	
	ART.25	
	Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo	
	25.1 L'Organo di Controllo:	
	a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e	
	dello Statuto;	
	b) vigila sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione della Fondazione;	
	c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs.8 giugno	
	2001 n.231, qualora applicabili;	
	d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile della Fondazione e del suo	
	concreto funzionamento;	
	e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare	
	riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;	
	f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in	
	conformità alle Linee Guida di cui all'articolo 14, CTS;	
	g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono	
	procedere individualmente i membri dell'organo di	
	controllo), ad atti di ispezione e di controllo anche	

	chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine,	
	notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	25.2 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di	
	diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.	
	25.3 Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente	
	ogni qual volta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta	
	richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.	
	25.4 La convocazione è effettuata con avviso spedito	
	mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo	
	idoneo che garantisca l'avvenuto ricevimento della	
	comunicazione, contenente l'indicazione del luogo, del	
	giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	25.5 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del	
	Collegio dei Controllori almeno 8 (otto) giorni prima	
	dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno	
	3 (tre) giorni prima.	
	25.6 Il Collegio dei Controllori è validamente costituito	
	qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è	
	comunque validamente costituito, anche in assenza delle	
	suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti	
	tutti i membri del Collegio dei Controllori.	
	25.7 Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente	
	o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal	

		membro del Collegio dei Controllori più anziano di età.	
	25.8	Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono	
		assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri	
		del Collegio dei Controllori.	
	25.9	In caso di parità di voti prevale il voto di chi	
		presiede la riunione.	
	25.10	La dichiarazione di non partecipazione al voto e la	
		dichiarazione di astensione dal voto si considerano come	
		assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei	
		Controllori.	
	25.11	Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per	
		corrispondenza.	
	25.12	Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con	
		intervenuti dislocati in più luoghi, continui o distanti,	
		audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il	
		metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
		trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal	
		caso è necessario che:	
	a)	sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare	
		inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
		intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza di	
		constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b)	in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il	
		foglio delle presenze in cui devono essere indicati i	
		nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;	

	detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale	
	dell'adunanza;	
	c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire	
	adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;	
	d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria,	
	vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano	
	affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo	
	ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto	
	verbalizzante.	
	ART.26	
	Compenso dell'Organo di Controllo	
	26.1 All'organo di controllo potrà essere attribuito un	
	compenso in sede di nomina.	
	ART.27	
	Esercizio della funzione di revisione legale	
	27.1 La funzione di revisione legale è esercitata da una	
	persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei	
	Revisori Legali.	
	ART.28	
	Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del	
	Revisore Legale	

	28.1 La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e	
	del Revisore Legale è disciplinata dall'articolo 28, CTS.	
	SEZIONE III-bis	
	Assemblea Generale	
	ART.29	
	Assemblea Generale	
	29.1 L'Assemblea Generale è l'organo di indirizzo della	
	Fondazione. Essa è composta da tutti i Fondatori nonché da	
	tutti coloro che siano indicati come Benemeriti e	
	Sostenitori.	
	L'assemblea deve essere convocata dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale,	
	purchè in Italia.	
	L'Assemblea Generale deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno o, comunque, qualora ne sia fatta richiesta da	
	almeno un terzo dei propri membri.	
	L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno 15	
	(quindici) giorni o, se spedito successivamente, ricevuto	
	almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza,	
	mediante posta elettronica certificata, ovvero con qualsiasi	
	altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto	
	all'indirizzo pec o al domicilio comunicato al Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il	

	giorno, il luogo o la piattaforma digitale e le modalità cui	
	accedere per la videoconferenza, l'ora dell'adunanza e	
	l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui	
	nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non	
	risulti legalmente costituita.	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione	
	con la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza	
	dei presenti.	
	In seconda convocazione, non è richiesto alcun quorum	
	strutturale, e le determinazioni necessarie sono assunte a	
	maggioranza dei presenti.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di	
	questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata	
	dagli intervenuti.	
	L'assemblea Generale può svolgersi anche in più luoghi,	
	audio e o video collegati, o se consentito dalle vigenti	
	norme di legge e/o dalle interpretazioni delle stesse,	
	tramite piattaforme digitali di videoconferenza, e ciò alle	
	seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei	
	relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione se nominato che provvederanno alla	

	formazione e sottoscrizione del verbale, fatta salva diversa	
	previsione normativa e/o interpretazione che consenta la	
	presenza di tali soggetti in diversi luoghi video collegati;	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione la	
	piattaforma digitale e le modalità cui accedere per lo	
	svolgimento dell'assemblea in videoconferenza, o in	
	alternativa i luoghi audio e o video collegati a cura della	
	società, nei quali gli intervenuti potranno affluire,	
	dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà	
	presente il presidente, o ove saranno presenti il presidente	
	ed il segretario, se nominato, o ove sarà presente il Notaio	
	in caso di sua verbalizzazione.	
	In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene	
	la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle	

	presenze, mentre ciò non sarà necessario in caso di	
	assemblea svolta tramite piattaforme digitali di	
	videoconferenza.	
	I legittimati ad intervenire all'assemblea possono farsi	
	rappresentare anche da soggetto estraneo alla Fondazione per	
	delega scritta, che deve essere conservata dalla Fondazione.	
	Nella delega deve essere specificato il nome del	
	rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e	
	limiti di subdelega.	
	Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha	
	effetto anche per la seconda convocazione.	
	ART.30	
	Competenza dell'Assemblea Generale	
	30.1 All'Assemblea Generale spetta il compito di:	
	a) determinare il numero ed eleggere i membri del Consiglio	
	di Amministrazione della Fondazione la cui nomina non	
	compete direttamente, ai sensi dell'articolo 14 ad altri	
	soggetti;	
	b) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei	
	suoi membri;	
	c) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo	
	ritenga opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;	
	d) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi	
	della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei	
	loro confronti;	

	e) formulare parere consultivo, non vincolante, sui progetti	
	di gestione e sui bilanci preventivi della Fondazione;	
	f) formulare proposte per le attività da svolgere;	
	g) indicare le linee guida dell'azione della Fondazione.	
	TITOLO IV	
	Bilanci, libri e scritture	
	ART.31	
	Esercizi	
	31.1 La Fondazione organizza la propria attività sulla base	
	di esercizi di durata annuale, i quali iniziano l'1 gennaio	
	e terminano il 31 dicembre di ogni anno.	
	ART.32	
	Bilancio di esercizio	
	32.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio	
	di esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa	
	Applicabile.	
	ART.33	
	Bilancio sociale	
	33.1 Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale	
	redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.	
	ART.34	
	Scritture contabili	
	34.1 La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte	
	dalla Normativa Applicabile.	
	ART.35	

	Libri della Fondazione	
	35.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla	
	Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:	
	a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del	
	Consiglio di amministrazione;	
	b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo	
	di Controllo.	
	35.2 Qualora si avvalga dell'opera di volontari la	
	Fondazione istituisce il Registro dei volontari il quale è	
	tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro	
	dei volontari può essere esaminato da ciascun consigliere,	
	da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni	
	volontario, i quali possono estrarne copie.	
	35.3 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del	
	Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio	
	di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun	
	consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i	
	quali possono estrarne copie.	
	35.4 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni	
	dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri	
	dell'Organo di Controllo. I consiglieri non hanno diritto di	
	esaminare detto Libro.	
	TITOLO V	
	Estinzione e scioglimento	
	ART.36	

	Devoluzione del Patrimonio	
	36.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento della	
	Fondazione, il suo Patrimonio è devoluto, previo parere	
	positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS e	
	fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge,	
	ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal	
	Consiglio di Amministrazione.	
	TITOLO VI	
	Arbitrato	
	ART.37	
	Clausola compromissoria	
	37.1 Qualunque controversia insorga tra gli organi della	
	Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra	
	i membri degli Organi della Fondazione, gli Organi della	
	Fondazione e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o	
	interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile	
	e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere	
	rimessa al giudizio di collegio arbitrale che giudica	
	secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.	
	37.2 La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal	
	regolamento della Camera arbitrale istituita presso la	
	Camera di Commercio di Milano.	
	37.3 L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella	
	provincia ove la Fondazione ha sede.	
	37.4 Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.	

[illegible]

Io sottoscritto Dott. Stefano Paderni Notaio in Locri, iscritto presso il collegio Notarile dei distretti riuniti di Reggio Calabria e Locri, certifico ai sensi dell'art.22 del C.A.D., che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.